



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo**  
**Direzione Generale**

*Ufficio II - Ufficio di Vigilanza e Coordinamento delle Scuole non Statali, Paritarie e non*

**AI DIRIGENTI  
DEGLI UFFICI DEGLI AMBITI TERRITORIALI  
PROVINCIALI DELLA REGIONE ABRUZZO**

**LORO SEDI**

**AI GESTORI  
DELLE SCUOLE PARITARIE  
DI OGNI ORDINE E GRADO  
DELLA REGIONE ABRUZZO**

**LORO SEDI**

**OGGETTO: Riconoscimento della parità scolastica - Indicazioni operative.  
Anno scolastico 2015/2016**

In ordine alle disposizioni impartite con Decreto Ministeriale n. 83 del 10 ottobre 2008; con il quale sono state definite le linee guida di attuazione del Regolamento (D.M. n. 267/2007), emanato in applicazione dell'art. 1 bis della legge 3 febbraio 2006, n. 27, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, si forniscono le indicazioni operative in ordine alle modalità di presentazione delle richieste di cui all'oggetto.

- A) L'istanza di riconoscimento della parità dovrà essere presentata dal soggetto Gestore o, nel caso di ente pubblico o privato, dal Legale Rappresentante. Gli stessi dovranno documentare il possesso dei seguenti requisiti previsti dall'art. 353 del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e precisamene:
- essere cittadino italiano e aver compiuto il trentesimo anno di età, di essere in possesso dei necessari requisiti professionali e morali. A tal fine, sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
  - è fatta salva l'applicazione della normativa comunitaria sulla equiparazione ai cittadini ed enti italiani, per quanto concerne l'apertura e la gestione di istituzioni scolastiche, dei cittadini ed enti degli Stati membri dell'Unione Europea;
  - non sono considerati stranieri le scuole, i corsi e gli organismi culturali mantenuti da enti religiosi stranieri dipendenti dalla Santa Sede che abbiano ottenuto la personalità giuridica in Italia.

La parità può essere richiesta soltanto per le scuole che corrispondano agli ordinamenti generali dell'istruzione e presentino i requisiti di qualità ed efficacia previsti dall'art. 1- commi 4, 5 e 6 della legge 10 marzo 2000, n. 62.